



## LE SEZIONI UNITE SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER IL DELITTO DI LESIONI PERSONALI

*Le Sezioni Unite con sentenza del 28 marzo 2024, n. 12759 hanno stabilito che appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.*

di **La Redazione, Ilaria Taccola**  
IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Alessio Giaquinto**

Pubblicato, Mercoledì 10 Aprile 2024

Alle Sezioni Unite era stata rimessa, con ordinanza del 19 ottobre 2023, n. 4285, la seguente questione:

“Se, anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) all’art. 582 c.p., senza innovare l’art. 4 d. lgs. 274/2000, sia ravvisabile – ed eventualmente in quale limite – la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibili a querela ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a 20 giorni e non eccedenti i 40 – in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all’art. 577 c. 1 n. 1 e c. 2 c.p. – la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale“.

Con la sentenza deposita il 28 marzo 2024, n. 12759, le Sezioni Unite hanno risposto al quesito stabilendo che

"appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento".

---

## Note e riferimenti bibliografici

---

---

\* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:  
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=10450>